



COMUNE DI LICCIANA NARDI

Provincia di Massa Carrara

ORDINANZA

Ordinanza chiusura della scuola sita in frazione Monti . Via Pighoni a seguito di esecuzione operazioni di derattizzazione locali.

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 sulle attribuzioni del Sindaco in materia di incolumità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e smi., che individua il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*" ed in particolare, l'art. 1, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

VISTO il Regolamento comunale di protezione civile approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 12/08/2013;

TENUTO CONTO che necessita provvedere all'esecuzione delle operazioni di derattizzazione di una zona della scuola per l'infanzia sita in frazione Monti di Licciana Nardi – Via Pighoni,

RAVVISATA la necessità in via cautelare di decidere la chiusura dell'edificio scolastico per alcuni giorni con la sospensione delle attività didattiche per il giorno 01 ottobre 2020 e 2 ottobre 2020

ORDINA

- Per le motivazioni sopra espresse, la chiusura e la sospensione delle attività didattiche della scuola per l'infanzia in frazione Monti per i giorni:
01 OTTOBRE 2020;
02 OTTOBRE 2020
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Licciana Nardi e sul sito internet del medesimo ente, nonché trasmessa all'autorità scolastica;
- Che la presente ordinanza venga inoltre trasmessa al corpo della Polizia municipale che è incaricato di darne comunicazione Prefetto di Massa Carrara in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Renzo MARTELLONI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 119.



54016 – LICCIANA NARDI (MS) – Piazza Municipio,1 – Partita IVA : 00082800459

Recapiti : Tel. 0187-47.49.35 – Fax : 0187 – 47.55.03 - Indirizzo PEC: comune.licciananardi@legalmail.it

Email: v.fresoli@comune.licciananardi.ms.it